

Dott. ROBERTO BALDASSARRI  
NOTAIO

Repertorio n.24.437

Raccolta n.12.939

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI

REGISTRATO A GROSSETO  
IL 06 AGOSTO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

di N° 5266 Mod. IT  
con. € 324.00

L'anno duemilasette (2007) e questo giorno ventitre (23) del  
mese di luglio, in Grosseto, Piazza Duomo, nei locali della  
Casa Comunale, alle ore 11.25.

A richiesta della "EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A."

con sede a Grosseto, Via Arno 2, capitale sociale Euro

4.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel

registro delle imprese di Grosseto 01311090532, avanti a me

dottor Roberto Baldassarri Notaio in Grosseto, iscritto

presso il Collegio Notarile della stessa Citta', è presente

Valente Roberto Alfonso nato a Grosseto il 14 ottobre 1945,

domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, dichiara essere riunita in questo luogo ed ora

l'assemblea dei soci della società stessa e mi richiede di

assistervi redigendone il relativo verbale di parte

straordinaria.

Al che aderendo io notaio do' atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, per concorde

designazione dei presenti ed in virtù di statuto, il

comparente medesimo il quale constata:

- che sono presenti in proprio o per delega n.12 (dodici)

ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE  
PRESSO LA C.C.I.A.A. DI GROSSETO  
IL 26-08-2007

azionisti rappresentanti il 73,20% (settantatré virgola venti per cento) del capitale sociale, il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente in assemblea;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti Righini Nicola nato a Grosseto il 25 giugno 1968, Marini Pier Luigi nato ad Arcidosso il 31 maggio 1941, Petri Loris nato a Follonica il 3 marzo 1935 oltre a sé medesimo;

- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti;  
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

D I C H I A R A

l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

- Adeguamento dello Statuto sociale alla nuova normativa (Legge Finanziaria).

Aperta l'assemblea il Presidente espone i motivi, peraltro già noti ai soci, che inducono a modificare l'articolo 11 dello statuto al fine di adeguarlo alla nomativa introdotta dalla legge finanziaria.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, ritenuta la necessita' di provvedere in merito, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare il seguente testo aggiornato dell'articolo

11 dello statuto:

"Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri e comunque nei limiti della normativa speciale relativa alle società a partecipazione pubblica, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e poi eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società e secondo gli indirizzi della Conferenza Lode. La nomina sarà valida ancorché assunta a maggioranza delle quote di partecipazione purchè siano presenti, in sede di prima convocazione, almeno i rappresentanti di dieci Comuni.

Gli Amministratori durano nella carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Segretario del Consiglio è un incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall' Amministratore delegato, ove nominato, e/o dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purchè nell'ambito territoriale dei Comuni soci.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente e in caso di assenza o impedimento dall' Amministratore delegato, ove nominato, o dall' Amministratore più anziano di età.

Di regola fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente o via fax o posta elettronica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo costituiscono, fermo il disposto di cui all'art. 12 quarto comma.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire commissioni o comitati tra i suoi membri ed anche con la partecipazione di esperti esterni, assegnandovi uno o più dei suoi membri.

Esso potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o separatamente), a detti comitati o commissioni, ed anche a suoi funzionari, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.

I compensi e i rimborsi spese agli Amministratori sono fissati dall' Assemblea."

2) di approvare il testo delle norme di funzionamento della società, che composto di 20 (venti) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

3) di delegare all'organo amministrativo l'adempimento delle formalità occorrenti per la legale validità delle sopra adottate deliberazioni.

A questo punto nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea di parte straordinaria essendo le ore 11.50.

Richiesto io Notaio,

ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in sei pagine di due fogli e da me letto in assemblea al comparente, il quale su mia domanda lo approva.

F.TO ROBERTO ALFONSO VALENTE

F.TO ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

**ELENCO DEI (COMUNI DEL LODE GROSSETANO) SOCI  
DELLA E.P.G. S.p.a. (EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.a.)**

Comune di: **ARCIDOSSO**  
Sede: Corso Toscana - 58031 Arcidosso  
Partita IVA: 00103760534  
Codice Fiscale: 00103760534  
N.azioni: 56.000 per € 56.000,00 pari a 1,40 % del Capitale sociale

*Veri. C. D.*

Comune di: **CAMPAGNATICO**  
Sede: Piazza Garibaldi - 58042 Campagnatico  
Partita IVA: 00216410530  
Codice Fiscale: 00216410530  
N.azioni: 30.400 per € 30.400,00 pari a 0,76 % del Capitale sociale

Comune di: **CAPALBIO**  
Sede: Via Puccini,32 - 58011 Capalbio  
Partita IVA: 00218960532  
Codice Fiscale: 00218960532  
N.azioni: 46.400 per € 46.400,00 pari a 1,16 % del Capitale sociale

Comune di: **CASTEL DEL PIANO**  
Sede: Via G:Marconi,9 - 58033 Castel Del Piano  
Partita IVA: 00117250530  
Codice Fiscale: 00117250530  
N.azioni: 40.800 per € 40.800,00 pari a 1,02 % del Capitale sociale

*Roberto P.*

Comune di: **CASTELL'AZZARA**  
Sede: Via Martiri di Niccioleta,3 - 58034 Castell'Azzara  
Partita IVA: 00124100538  
Codice Fiscale: 00124100538  
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

*Shuh*

Comune di: **CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
Sede: Via V.Veneto - 58043 Castiglione D.Pescaia  
Partita IVA: 00117100537  
Codice Fiscale: 00117100537  
N.azioni: 110.000 per € 110.000,00 pari a 2,75 % del Capitale sociale

Comune di: **CINIGIANO**  
Sede: Piazzale Cap.Bruchi - 58044 Cinigiano  
Partita IVA: 00117340539  
Codice Fiscale: 00117340539  
N.azioni: 40.800 per € 40.800,00 pari a 1,02 % del Capitale sociale

*Schuh*


*[Handwritten signature]*



Comune di: **CIVITELLA PAGANICO**  
Sede: Via 1° Maggio – 58045 Civitella Paganico  
Partita IVA: 00214200537  
Codice Fiscale: 00214200537  
N.azioni: 36.000 per € 36.000,00 pari a 0,90 % del Capitale sociale




Comune di: **FOLLONICA**  
Sede: Lg.Montigny sur Sambre – 58022 Follonica  
Partita IVA: 0080490535  
Codice Fiscale: 0080490535  
N.azioni: 351.200 per € 351.200,00 pari a 8,78 % del Capitale sociale



Comune di: **GAVORRANO**  
Sede: Piazzale Del Popolo – 58023 Gavorrano  
Partita IVA: 0010075038  
Codice Fiscale: 0010075038  
N.azioni: 125.600 per € 125.600,00 pari 3,14 % del Capitale sociale



Comune di: **GROSSETO**  
Sede: Piazza Duomo,1 – 58100 Grosseto  
Partita IVA: 00082520537  
Codice Fiscale: 00082520537  
N.azioni: 1.519.200 per € 1.519.200,00 pari a 37,98 % del Capitale s.




Comune di: **ISOLA DEL GIGLIO**  
Sede: Via Del Castello – 58012 Isola Del Giglio  
Partita IVA: 82002270534  
Codice Fiscale: 82002270534  
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

Comune di: **MAGLIANO IN TOSCANA**  
Sede: Via XXIV Maggio – 58051 Magliano T.  
Partita IVA: 00117640532  
Codice Fiscale: 00117640532  
N.azioni: 45.200 per € 45.200,00 pari a 1,13 % del Capitale sociale

Comune di: **MANCIANO**  
Sede: Piazza Magenta, 1 – 52040 Manciano  
Partita IVA: 00112580535  
Codice Fiscale: 00112580535  
N.azioni: 98.800 PER € 98.800,00 pari a 2,47 % del Capitale sociale

Comune di: **MASSA MARITTIMA**  
Sede: Piazza Garibaldi,1 – 58024 Massa Marittima  
Partita IVA: 00090200536  
Codice Fiscale: 00090200536  
N.azioni: 119.200 per € 119.200,00 pari a 2,98 % del Capitale sociale



---

Comune di: **MONTE ARGENTARIO**  
Sede: Piazzale dei Rioni,8 – 58019 Porto S. Stefano  
Partita IVA: 00090200536  
Codice Fiscale 00090200536  
N.azioni: 302.800 per € 302.800,00 pari a 7,57 % del Capitale sociale

---

Comune di: **MONTEROTONDO**  
Sede: Via Garibaldi,18 – 58025 Monterotondo  
Partita IVA: 81000870535  
Codice Fiscale 81000870535  
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

---

Comune di: **MONTIERI**  
Sede: Piazzale Comunale - 58026 Montieri  
Partita IVA: 81000670539  
Codice Fiscale 81000670539  
N.azioni: 31.600 per € 31.600,00 pari a 0,79 % del Capitale sociale


---

Comune di: **ORBETELLO**  
Sede: Piazza del Plebiscito,1- 58015 Orbetello  
Partita IVA: 82001470531  
Codice Fiscale 82001470531  
N.azioni: 442.000 per € 442.000,00 pari a 11,05 % di Capitale sociale



---

Comune di: **PITIGLIANO**  
Sede: Piazza Garibaldi – 58017 Pitigliano  
Partita IVA: 00128620531  
Codice Fiscale 00128620531  
N.azioni: 77.600 per € 77.600,00 pari a 1,94 % del Capitale sociale



---

Comune di: **ROCCALBEGNA**  
Sede: Piazza Marconi – 58053 Roccalbegna  
Partita IVA: 00117330530  
Codice Fiscale 00117330530  
N.azioni: 30.000 per € 30.000 pari a 0,75 % del Capitale sociale



---

Comune di: **ROCCASTRADA**  
Sede: Via Roma - 58036 Roccastrada  
Partita IVA: 00117110536  
Codice Fiscale 00117110536  
N.azioni: 136.800 per € 136.800 pari a 3,42 % del Capitale sociale

ASS. Ince. Edh

---

Comune di: **SANTA FIORA**  
Sede: Piazza Garibaldi,25 – 58037 Santa Fiora  
Partita IVA: 80004210532  
Codice Fiscale 80004210532



N.azioni: 36.000 per € 36.000 pari a 0,90 % del Capitale sociale

---

Comune di: **SCANSANO**  
Sede: Via XX Settembre - 58054 Scansano  
Partita IVA: 00112590534  
Codice Fiscale 00112590534  
N.azioni: 61.200 per € 61.200 pari a 1,53 % del Capitale sociale

---

Comune di: **SCARLINO**  
Sede: Via Martiri D'Istia - 58020 Scarlino  
Partita IVA: 80001830530  
Codice Fiscale 80001830530  
N.azioni: 40.400 per € 40.400 pari a 1,01 % del Capitale sociale

---

Comune di: **SEGGIANO**  
Sede: Via Trento e Trieste,19 - 58038 Seggiano  
Partita IVA: 80001670530  
Codice Fiscale 80001670530  
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

---

Comune di: **SEMPRONIANO**  
Sede: Via Roma - 58055 Semproniano  
Partita IVA: 00127840536  
Codice Fiscale 00127840536  
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

---

Comune di: **SORANO**  
Sede: Piazza Municipio - 58010 Sorano  
Partita IVA: 00099190530  
Codice Fiscale 00099190530  
N.azioni: 72.000 per € 72.000 pari a 1,80 % del Capitale sociale

---

Grosseto \_\_\_\_\_



Allegato "B" al n.12.939 di racc.

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 Denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto sociale

TITOLO II

Forme d'intervento

Art. 5 Forme d'intervento

TITOLO III

Soci

Art. 6 Soci

TITOLO IV

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 7 Capitale sociale - Azioni

Art. 8 Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione

Art. 9 Obbligazioni

TITOLO V

Organi sociali

Art. 10 Assemblee

Art. 11 Consiglio di Amministrazione

Art. 12 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 Firma sociale e rappresentanza

Art. 14 Amministratore delegato

Art. 15 Sindaci

Art. 16 Regolamento

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 17 Bilancio Sociale ed utili

Art. 18 Scioglimento e liquidazione

Art. 19 Controversie sociali

Art. 20 Norme di rinvio

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 - Denominazione

Tra i 28 Comuni della Provincia di Grosseto è costituita una società per azioni denominata "Edilizia Provinciale Grossetana Spa" e in forma abbreviata "E.P.G. Spa".

La società è costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77 al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Grosseto LODE e tutte le altre funzioni che il LODE ovvero i singoli Comuni intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.

La società opera nel rispetto dei principi della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti

dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in tema di diritto degli individui ad un alloggio adeguato e di protezione ed assistenza alla famiglia.

#### Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Grosseto.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, sedi secondarie, depositi e rappresentanze in Italia ed all'Estero e trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune di Grosseto.

Il domicilio legale di ogni socio si intende eletto presso la sede legale della società.

#### Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata e anticipatamente sciolta nelle forme di legge.

#### Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite dal LODE e nel rispetto dei contratti di servizio, le seguenti attività:

a) funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito

ottimale LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;

b) tutte o parte le funzioni individuate all'art. 4, primo

comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n.77 secondo i contratti

di servizio stipulati con la Conferenza LODE e con i

singoli Comuni che ne sono soci;

c) le procedure necessarie per l'acquisizione, la cessione,

la realizzazione, la gestione, comprese le attività di

manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio

edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei

Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati,

secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura

privatistica;

d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione

urbanistica, agendo direttamente ovvero partecipando a

società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del

T.U. n.267/2000, per l'attuazione di piani attuativi e di

recupero, e di altri programmi di intervento edilizio

comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione

primaria e secondaria, in attuazione delle direttive di LODE

ovvero dei singoli Comuni associati ovvero di altri soggetti

pubblici e privati;

e) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione,

realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di

immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche

convenzionata, per conto della conferenza LODE e dei Comuni

associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie;

f) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato, secondo la legislazione vigente;

g) realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri siano necessari sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;

h) esecuzione delle direttive di LODE relative alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la partecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi, ed ogni altra consentita dalle vigenti leggi;

i) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, in esecuzione delle direttive di LODE, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale,

in favore dei Comuni associati ad altri soggetti pubblici e privati, mediante la partecipazione ad altre società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 del T.U. n.267/2000 ovvero a società di scopo;

l) tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta di immobili di edilizia residenziale e non sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati; la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;

m) assunzione e negoziazione di finanziamenti e concessione di garanzie di qualunque tipo nell'interesse dei Comuni soci anche in attuazione del disposto del punto 4.1) dell'Allegato 2 alla delibera n. 109 del 26 giugno 2002 della Regione Toscana.

Essa potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria o utile al perseguimento

dello scopo sociale.

## TITOLO II

### Forme d'intervento

#### Art.5 - Forme d'intervento

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società EDILIZIA

PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A.:

- nell'osservanza dei principi della collaborazione

istituzionale, della concertazione con le forze sociali e

degli indirizzi della Conferenza LODE e della Regione

Toscana, si adopererà per favorire la gestione unitaria,

efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare

destinato ad ERP e in generale alla locazione e all'edilizia

abitativa e curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie

pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli

indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nella

convenzione stipulata in forza dell'art. 30 del T.U. 267/2000

tra gli enti associati per la costituzione del LODE, con la

finalità di corrispondere nel modo più adeguato alle esigenze

degli utenti e dei cittadini;

- si adopererà inoltre per la tutela e lo sviluppo del

principio del valore sociale degli alloggi pubblici ed in

particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di

abitazione delle categorie socialmente deboli;

- si adopererà per la salvaguardia dei diritti acquisiti dai

cittadini utenti dell'ERP nonché delle forme di cogestione

già in essere, valorizzando le forme di autogestione degli

utenti e di responsabilizzazione diretta degli utenti stessi

nella gestione degli immobili;

- si ispirerà ai principi dello sviluppo ambientalmente e

socialmente sostenibile, in coerenza con le priorità indicate

dal LODE in merito al recupero ed alla riqualificazione del

territorio e del patrimonio immobiliare dei Comuni associati

e in attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici;

- perseguirà il recupero delle aree dismesse e degradate

nei centri storici e nelle periferie con ogni utile azione

per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di

vista ambientale, sociale e dell'efficienza ed efficacia

economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei

Comuni associati secondo le direttive impartite da LODE e dai

singoli Comuni;

- promuoverà, nell'osservanza degli indirizzi della

Conferenza LODE, la realizzazione degli interventi necessari

al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie,

con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi

partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri

soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite

secondo quanto previsto dalle normative nazionali e

comunitarie; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e

consortili, emettere obbligazioni, promuovere fondi di

rotazione e fondi immobiliari chiusi, assumere prestiti,

valersi di fidejussioni, ricorrere a finanziamenti di

qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali;

- si adopererà altresì per promuovere, sulla base delle

direttive della Conferenza LODE e d'intesa con gli enti

associati, le opportune forme di collaborazione con le altre

Società ed Aziende costituite al fine di attuare la normativa

di cui alla L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77;

- predisporrà studi, progetti e piani di fattibilità

economico-finanziaria, previa adeguate indagini di mercato,

con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati

interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori

iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei

territori dei Comuni associati;

- la società riconosce la funzione sociale dell'edilizia

residenziale pubblica senza fini di speculazione privata e

quale strumento essenziale di solidarietà economica

per sovvenire il bisogno abitativo dei soggetti disagiati e

opera nel rispetto di questi principi. La società adegua la

sua azione agli obiettivi della programmazione, del

coordinamento territoriale e della gestione democratica

dell'edilizia residenziale pubblica;

- la società favorisce l'esercizio dei diritti sindacali

degli utenti del patrimonio abitativo pubblico ed il loro

ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale

liberamente scelte; riconosce la contrattazione quale

condizione per un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società/utenti, e riconosce la autogestione quale misura di garanzia, nel precipuo interesse degli utenti, della imparzialità e del buon andamento della gestione/amministrazione del patrimonio abitativo pubblico.

La società riconosce ed applica gli accordi e protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale e locale, in materia di edilizia residenziale pubblica, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale. La società adotta specifici regolamenti attuativi degli accordi e protocolli d'intesa, in materia di edilizia residenziale pubblica, stipulati dalla stessa società ovvero dalla conferenza LODE, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.

### TITOLO III

#### Soci

##### Art. 6 - Soci

Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi partecipanti, sono soci tutti i Comuni della provincia di Grosseto.

A tali azionisti è riservato il 100% del capitale sociale.

Le azioni saranno ripartite tra i Comuni Soci in base alle quote previste dalla Tabella A allegata, che saranno

aggiornate con periodicità biennale.

L'Assemblea, secondo gli indirizzi della Conferenza LODE, individuerà a termini di legge i soggetti terzi pubblici e/o privati cui cedere una quota, comunque inferiore al 50% del capitale sociale, delle azioni, privilegiando soggetti che abbiano finalità compatibili con quelle della società e dando preferenza ai soggetti operanti nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al D.Lgs. n. 207 del 5 maggio 2001.

Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste dal presente articolo.

In nessun caso la quota di partecipazione pubblica potrà scendere al di sotto del 51%.

#### TITOLO IV

#### Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

#### Art. 7 - Capitale Sociale - Azioni

Il capitale sociale è di €. 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) suddiviso in 4.000.000,00 azioni nominative del valore nominale di un Euro ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'emissione materiale dei titoli azionari da parte della Società non è obbligatoria.

	In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare,	
	ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile, l'emissione di	
	azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già	
	emesse.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere	
	effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il capitale sociale può essere ridotto mediante assegnazione	
	a singoli o a gruppi di soci, di determinate attività	
	sociali, di quota o di azioni di altre imprese, nelle quali	
	la società avesse partecipazione.	
	Art. 8 - Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione	
	Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte	
	delle proprie azioni dovrà - indicare il numero delle azioni	
	che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale	
	pagamento ed il nominativo dell'acquirente darne avviso	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro	
	dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo	
	a tutti i soci.	
	Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di	
	prelazione, entro 90 giorni - a pena di decadenza dal	
	ricevimento del suddetto avviso devono comunicarlo al	
	Consiglio di Amministrazione, nonché al socio trasferente con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti le azioni devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

Qualora gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra l'azionista offerente avrà diritto di trasferire le azioni al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.

In ogni caso tale diritto dovrà essere obbligatoriamente esercitato per non far scendere la quota di partecipazione pubblica al di sotto del 51%.

#### Art. 9 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

### TITOLO V

#### Organi Sociali

#### Art. 10 - Assemblea

La Società è amministrata e controllata in base al sistema tradizionale.

L'assemblea è composta di tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del

presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove, a seconda di quanto indicato nell'avviso di convocazione da redigere e pubblicare ai sensi di legge.

L'Assemblea sarà validamente convocata presso la sede sociale o altrove, anche senza le formalità di cui sopra, ma ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 2366 C.C..

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e per giustificati motivi entro il termine non superiore a 180 giorni.

Il diritto di intervento nell'Assemblea è regolato dall'art. 2370 C.C..

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da

conservarsi dalla società, ma secondo quanto previsto

dall'art. 2372 C.C..

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la

presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del

capitale sociale e delibera validamente a maggioranza

assoluta. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della

metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli

argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima

convocazione, qualunque sia la parte del capitale

rappresentato dai soci intervenuti e l'Assemblea

straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino più della metà del capitale sociale; fanno

eccezione le deliberazioni concernenti il cambiamento

dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo

scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della

sede sociale all'esterno e l'emissione di azioni

privilegiate, le quali vanno prese con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentino più di tre quarti del capitale

sociale.

Le Assemblee straordinarie, oltre i casi previsti dalla

legge, sono indette dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione

dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza,

da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,  
almeno quindici giorni prima di quello fissato per  
l'adunanza, ovvero in alternativa mediante avviso spedito a  
tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo  
amministrativo e del collegio sindacale e da essi ricevuto  
almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per  
l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi  
supporto (cartaceo, magnetico e ottico) e può essere spedito  
con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e  
la posta elettronica).

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per  
l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di  
Amministrazione o da un Amministratore delegato dal Consiglio  
di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il  
socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di  
dirigere e regolare la discussione a norma di legge e  
stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea; la redazione dei  
verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in  
cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

I verbali dell'Assemblea sono letti e messi in votazione  
seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti  
presenti alla lettura.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per

l'approvazione del bilancio è necessaria la maggioranza

qualificata del 65% nell'assemblea ordinaria in prima

convocazione.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,

audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,

delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il

segretario della riunione se nominato che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli

intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il

segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri e comunque nei limiti della normativa speciale relativa alle società a partecipazione pubblica, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e poi eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società e secondo gli indirizzi della Conferenza Lode. La nomina sarà valida ancorché assunta a maggioranza delle quote di partecipazione purchè siano presenti, in sede di prima convocazione, almeno i rappresentanti di dieci Comuni.

Gli Amministratori durano nella carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Segretario del Consiglio è un incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall' Amministratore delegato, ove nominato, e/o dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo

nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purchè nell'ambito territoriale dei Comuni soci.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente e in caso di assenza o impedimento dall' Amministratore delegato, ove nominato, o dall' Amministratore più anziano di età.

Di regola fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente o via fax o posta elettronica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo costituiscono, fermo il disposto di cui all'art. 12 quarto comma.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà

per l'ordinaria e straordinaria gestione della società e può

compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per

l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto

dei poteri che per legge o per statuto spettano

esclusivamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire

commissioni o comitati tra i suoi membri ed

anche con la partecipazione di esperti esterni,

assegnandovi uno o più dei suoi membri.

Esso potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o

separatamente), a detti comitati o commissioni, ed anche a

suoi funzionari, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà

di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee,

per determinate categorie di atti e di affari o per singole

operazioni, determinando le condizioni e le modalità.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono

trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.

I compensi e i rimborsi spese agli Amministratori sono fissati dall'Assemblea.

#### Art. 12 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dall'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio, con le maggioranze qualificate richieste all'art. 10.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sempre nominato tra soggetti designati dai soci aventi natura giuridica pubblica.

Il Presidente, salvi i casi previsti dalla legge, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Il voto del Presidente, in caso di parità di voti nelle deliberazioni del Consiglio, determina la maggioranza.

#### Art. 13 - Firma sociale e rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente singolarmente e agli Amministratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.

Spetta altresì a quei Funzionari che saranno designati dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi, oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato, può essere attribuita, con atto del Consiglio di Amministrazione, per specifici argomenti, a uno o più membri del Consiglio.

#### Art. 14 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutte o alcune delle mansioni e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

L'Amministratore Delegato è rimosso con atto del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 15 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina anche il compenso loro spettante.

Il collegio esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c. qualora l'assemblea che lo ha nominato non abbia affidato tale controllo ad un apposito revisore o società di revisione scelti tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 16 - Regolamento

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto è fatto rinvio al Regolamento sociale che, approvato a maggioranza assoluta dell'Assemblea, recherà la disciplina di dettaglio delle norme statutarie.

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 17 - Bilancio sociale ed utili

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge, compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata alla riserva legale;

b) l'utile residuo viene assegnato ai soci in proporzione delle azioni possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione, deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall' Assemblea a norma delle disposizioni del codice civile.

Art. 19 - Controversie sociali

Tutte le controversie tra i soci e società, fra i soci e gli amministratori e liquidatori fatta eccezione per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono devolute al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Grosseto, mediante decreto su ricorso della parte più diligente.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al precedente art. 16 si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

F.TO ROBERTO ALFONSO VALENTE

F.TO ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO